

DECRETO
n. 148 del 29.12.2020

Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Vista la circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendone l'efficacia dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l'applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch'esso al 3 aprile 2020;
- Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPCM 22 marzo 2020 laddove si dispone, in relazione alla sospensione delle attività produttive, che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- Visto il DPCM 26 aprile 2020 che dispone l'applicazione delle nuove misure di contenimento del del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell'applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall'articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha previsto la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti;

Richiamato il Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali competenti;

- Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che invita le Amministrazioni a dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Vista la circolare del Ministro della salute del 12 ottobre 2020 che stabilisce per i casi positivi a lungo termine, l'interruzione dell'isolamento dopo 21 giorni purchè asintomatici da almeno una settimana;
- Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il DPCM 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre ed in particolare visto l'Allegato 12 nel quale è specificato che si può rientrare nell'ambiente lavoro, dopo malattia da covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione;
- Visto il D.L. 7/10/2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 con cui viene esteso al 31.01.2021 lo stato di emergenza da covid 19 e viene prorogato l'art. 90, commi 3 e 4 del Decreto Rilancio, D.L. 34 del 2020, che detta norme sullo smart working emergenziale;
- Vista la lettera della Regione Toscana del 2.12.2020 contenente "Nuove indicazioni su certificato di fine isolamento per casi positivi a lungo termine";
- Vista la nota n. 83871 del 23.12.2020 con cui il CNR conferma le disposizioni adottate in materia di lavoro agile fino al 31.01.2021;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Unico n. 129 del 19.11.2020 con cui sono state definite le attività essenziali del LaMMA, per le quali è indispensabile assicurare una adeguata presenza di personale;

Richiamato, altresì, il decreto dell'Amministratore Unico n. 132 del 24.11.2020 con cui è stato aggiornato il nuovo Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del LaMMA sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19";

Stabilito che, al fine di prevenire i rischi del diffondersi del contagio, le attività lavorative dei dipendenti continueranno ad essere organizzate in modalità agile laddove, per le caratteristiche della prestazione lavorativa, esse possano essere assicurate secondo tale modalità, preservando il livello quali-quantitativo dei servizi erogati ed il corretto ed efficace esercizio delle funzioni dell'Ente;

Ritenuto, dunque, necessario per il protrarsi dell'emergenza in corso, confermare fino al 31.01.2021, le previsioni contenute nel decreto n. 129 del 19.11.2020 per lo svolgimento in presenza delle attività essenziali;

Stabilito, per i dipendenti "casi positivi a lungo termine", di consentire l'attività in presenza solo a seguito di avvenuta negativizzazione;

Precisato che, in caso di lavoratore dichiarato dall'Autorità sanitaria (ASL o MMG) caso confermato ed ancora positivo al tampone molecolare al 21° giorno dal primo rilevamento di positività, ed in attesa della negativizzazione del medesimo tampone, possono presentarsi due possibilità:

1) Il MMG non produce il certificato di "fine isolamento" e continua la certificazione di malattia come "paziente affetto da COVID-19", prescrivendo altresì l'esecuzione successiva del nuovo tampone per la verifica dell'avvenuta negativizzazione: ai fini lavorativi e previdenziali il soggetto continua ad essere in malattia.

2) Il MMG produce invece il certificato di "fine isolamento", con conseguente termine dello stato di malattia. In questo caso il lavoratore deve, anche ai fini previdenziali, rientrare al lavoro. Ma ciò è possibile esclusivamente in modalità "lavoro agile" per soddisfare il criterio dettato dal citato all.12. Tale lavoratore potrà rientrare al lavoro in presenza solo dopo negativizzazione del tampone molecolare.

Stabilito di inviare il presente provvedimento ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali competenti, al medico competente, al RSPP;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di confermare le previsioni contenute nel decreto n. 129 del 19.11.2020 per lo svolgimento in presenza delle attività essenziali fino al 31.01.2021;
3. di consentire ai dipendenti "casi positivi a lungo termine" l'attività in presenza solo a seguito di avvenuta negativizzazione;
4. di riservarsi di valutare eventuali ulteriori revisioni delle misure organizzative e gestionali adottate in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale;
5. di riservarsi di procedere, ad adattamenti graduali alle maggiori esigenze di efficienza delle modalità organizzative e gestionali individuate per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, fermo restando il rispetto di condizioni di sicurezza per tutela della salute del personale dipendente;
6. di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento,
7. di dare atto che le suddette disposizioni hanno efficacia immediata,

8. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l'invio alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini